


VERSATI € 1.000.000 REGISTRATO A GROSSETO

IN DATA 20.3.2006 IL 30.3.2006

C/O M.P.S. S. Fiora AL N. 606 MOD. 1

Atto Il Segretario Comunale

Daniela Venturini
COMUNE DI SANTA FIORA



Provincia di Grosseto

REPUBBLICA ITALIANA

REP. n. 385

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI RISCALDAMENTO URBANO IN CONCESSIONE AMMINISTRATIVA ALLA SOCIETA' AMIATA ENERGIA S.P.A.

L'anno duemilasei, il giorno diciassette del mese di marzo in Santa Fiora, nel Palazzo Municipale, Piazza Garibaldi, 25. Avanti a me Venturini D.ssa Daniela, Segretario Capo del Comune di Santa Fiora, ivi domiciliato per la carica e legittimato a rogare i contratti ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c) del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, sono personalmente comparsi i Signori:

per il Comune di Santa Fiora il Geom. ONOFRI Maurizio, nato Santa Fiora il 22.9.1955, domiciliato per la carica presso il comune di Santa Fiora il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto e quindi nell'esclusivo interesse del Comune di Santa Fiora (C.F. 80004210532) quale Responsabile del Servizio, agendo in virtù ed in esecuzione delle deliberazioni in appresso indicate;

per AMIATA ENERGIA S.p.A, l'ing. Rivolta Giovanni, nato a Arconate (MI) il 17.6.1952, domiciliato per la carica presso la sede amministrativa di Amiata Energia S.P.A in Milano Via Bisceglie, 95, il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto e quindi nell'esclusivo interesse della suddetta Società (C.F. 01202930531) in qualità di Presidente con potere di sottoscrivere il presente atto in virtù della deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta in data 27.5.2005, che in copia conforme all'originale rilasciata dal notaio di Nerviano, Solaro Artidoro, repertorio n.

Maurizio Onofri
Daniela Venturini
Giovanni Rivolta

134.226, si allega al presente atto sotto il numero "1" come parte integrante e sostanziale.

La società Amiata Energia S.p.A. risulta iscritta presso il registro delle Società, giusta certificazione della Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato di Milano prot. CEW18941/2006/CMI1435 in data 10.3.2006, che in originale si allega al presente atto sotto il numero "2".

I predetti componenti, della cui identità personale io Ufficiale rogante sono certo, di comune accordo dichiarano di rinunciare, sapendo leggere e scrivere e col mio consenso, alla assistenza dei testimoni ai sensi dell'art. 48 della legge 16 febbraio 1913 n. 89 sull'ordinamento del notariato e di volere stipulare il presente atto, con il quale:

PREMESSO:

- 1) che l'Amministrazione Comunale di Santa Fiora, già titolare di una convenzione con la Società ENEL per la utilizzazione di vapore da fonte geotermica, ha costituito una società denominata AMIATA ENERGIA S.p.A., del cui capitale detiene il 20%, società questa che è subentrata al Comune di Santa Fiora nella convenzione medesima con ENEL Produzione S.p.A., già ENEL GREEN POWER;
- 2) che gli altri soci della precitata Società Amiata Energia con sede legale in Santa Fiora (GR) Piazza Garibaldi n. 25, direzione amministrativa in Milano, Via Bisceglie n. 95, sono i seguenti soci privati raggruppati in ATI e rappresentati da un Socio unico:
 - Aster Associate Termopianti S.p.A.;
 - Fumagalli Technology Group S.p.A. già Sud Impianti Technology Group S.p.A.;

- Siram S.p.A.;

- 3) che i soci privati si sono impegnati, in virtù di gara espletata dal Comune di Santa Fiora a termini di legge, a realizzare le necessarie opere accessorie del pubblico servizio ed a gestire l'impianto di teleriscaldamento del Comune di Santa Fiora e frazioni di Bagnore, Bagnolo e Marroneto, il tutto in base agli impegni assunti in fase di gara e formalizzati successivamente contrattualmente, statutariamente e nei patti parasociali sottoscritti in fase di gara e successivamente aggiornati;
- 4) che i patti parasociali prevedono che il servizio di teleriscaldamento, trattandosi di servizio pubblico essenziale, venga svolto in virtù e nei termini di una concessione amministrativa e convenzione da stipulare fra il Comune di Santa Fiora (Comune) e la costituita Società Amiata Energia S.p.A. (Concessionaria);
- 5) che con provvedimento di Giunta Municipale n. 87 del 12.6.2004, e del Consiglio Comunale n. 32 del 17.7.2004, il Comune di Santa Fiora ha deliberato di formalizzare la convenzione, prevista in fase di gara e nei patti parasociali, attraverso una Concessione Amministrativa alla Società Amiata Energia S.p.A., del servizio di teleriscaldamento urbano nel capoluogo di Santa Fiora e frazioni di Bagnore, Marroneto, e Bagnolo, approvando nel contempo lo schema della relativa convenzione;
- 6) che con deliberazione del consiglio comunale n. 8 in data 31 gennaio 2006, è stato approvato il testo definitivo della sopra citata convenzione nella presente stesura;
- 7) che allo stato, gli impianti del 1° Lotto Bagnore e Santa Fiora sono in fase di completamento e di collaudo e che detti impianti sono stati dimensiona-

ti per alimentare anche le frazioni di Marroneto e di Bagnolo;

8) che per effettuare i collaudi, dopo i test effettuati con ENEL Produzione S.p.A. già ENEL GREEN POWER nei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2004, sono state individuate da Amiata Energia le utenze che saranno allacciate prioritariamente per poter effettuare le prove ed i collaudi sotto carico (si tratta di tutte le utenze comunali, nonché di una serie di utenze private) e distribuite sul territorio di Bagnore e Santa Fiora;

9) che sono iniziati e sono in corso i lavori per il collegamento delle frazioni di Marroneto e Bagnolo che dovranno essere completati entro il 15 ottobre 2006;

10) che tutto quanto sopra risulta pienamente conforme ai su indicati provvedimenti comunali nonché ai pregressi provvedimenti assunti.


Tutto ciò premesso, le parti: "Comune" e "Concessionaria", come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:


Art. 1 - Rinvio alle premesse

Le parti si danno reciprocamente atto che le suesposte premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, ratificandone altresì tutti gli impegni ed obblighi in esso contenuti. Le stesse precisano di ben conoscere gli atti e le convenzioni citate nelle premesse che restano depositati presso il comune.

Art. 2 - Oggetto della concessione

Il "Comune" affida alla "Concessionaria", in via esclusiva, la concessione del pubblico servizio di riscaldamento urbano del capoluogo di Santa Fiora e delle frazioni comunali di Bagnore, Marroneto e Bagnolo, ovviamente ricadenti nell'ambito del proprio territorio.





L'oggetto della presente concessione di servizio comprende dunque:

la messa in servizio degli impianti di produzione e di distribuzione, comprese le sottocentrali di scambio termico di zona e le cassette erogatrici, per la fornitura del calore. Le opere di collegamento della cassetta erogatrice posta esterna all'utenza e l'impianto esistente e l'eventuale trasformazione, ove richiesto dagli utenti, saranno realizzati da Amiata Energia o da terzi, ma il relativo costo sarà comunque a carico degli utenti medesimi, secondo quanto indicato nel regolamento di fornitura approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 35 del 2003 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 31 gennaio 2006;

la concessione degli impianti realizzati per la produzione e la distribuzione del calore nonché del servizio sino al punto di consegna ai singoli utenti serviti, in corrispondenza del quale verranno installati o forniti, ove previsto, appositi contatori volumetrici, come da regolamento di fornitura approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 35 del 2003 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 31 gennaio 2006. Il tutto con obbligo dell'osservanza di norme, condizioni e patti, contenuti nei singoli documenti che, pur se non allegati, fanno parte integrante del presente contratto.

Tali documenti sono costituiti da:

"A" norme attuative relative alla concessione del pubblico servizio di teleriscaldamento;

"B" regolamento per la fornitura di calore all'utenza;

"C" contratto tipo per la somministrazione del calore;

"D" tabella per la determinazione dei prezzi del calore.

Art. 3 - Impegno della Concessionaria

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

La Concessionaria gestirà con diligenza il pubblico servizio di riscaldamento urbano, realizzando tutto quanto dedotto come oggetto della presente convenzione a proprie cure e spese e con assoluta libertà di avvalersi del socio privato per l'affidamento parziale o totale delle opere accessorie da compiere e della successiva gestione, ferma restando peraltro la responsabilità nei confronti del Comune per le obbligazioni assunte. La concessionaria si impegna altresì ad effettuare eventuali estensioni di rete per nuovi allacciamenti purché compatibili con la disponibilità del vettore energetico fornito da ENEL Green Power o ENEL Produzione S.p.A, o della sua eventuale dante causa, con soluzioni tecniche ed economiche compatibili per il buon funzionamento dell'impianto di teleriscaldamento e per il corretto equilibrio economico e gestionale della Concessionaria. I rischi e le responsabilità derivanti dalla gestione del servizio o, comunque, a detta attività connessi, sono posti in capo in via esclusiva alla Concessionaria. I proventi derivanti dalla gestione spettano in via esclusiva alla Concessionaria.

Art. 4 - Vigilanza e controllo del Comune

Il Comune si riserva il diritto di controllare che il sistema di teleriscaldamento venga fornito alla cittadinanza secondo le caratteristiche e le modalità descritte nei documenti e nel progetto esecutivo che è stato approvato dal Comune per i lotti di Santa Fiora e Bagnore (ultimati) e Marroneto, Bagnolo e il così detto centro storico della frazione di Bagnore (in stato di avanzata realizzazione) e che gli impianti rispettino le vigenti norme di igiene e sicurezza pubblica. La Concessionaria si riserva di apportare in qualsiasi momento varianti al sistema, ove tecnicamente necessarie. La Concessionaria dovrà pertanto prestarsi a quelle visite e ispezioni che gli incaricati, ufficialmente designati dal Comune,

Handwritten signatures and initials:
- A vertical line with a checkmark-like symbol at the top.
- A signature that appears to be "L. ...".
- A signature that appears to be "L. ...".
- A signature that appears to be "L. ...".

dovessero compiere per l'esercizio di tale controllo. In ogni caso il Comune, a norma di quanto previsto dal D.L. 30.9.2003 n° 269 convertito in L. 24.11.2003 n. 326, avrà facoltà di esercitare sulla società, sugli impianti e sull'attività di gestione del servizio pubblico di cui trattasi con i metodi, le forme e le tecniche che di volta in volta riterrà più opportune, un controllo analogo a quello che potrebbe esercitare come se il servizio fosse proprio.


Art. 5 - Impegni unilaterali assunti dalla Concessionaria

La Concessionaria si impegna a:

- a. favorire, a parità di titoli, l'assunzione presso l'azienda di personale locale, il tutto pur sempre nel rispetto della legislazione pro tempore vigente e fatto salvo quanto previsto nei patti parasociali siccome stipulati, in modifica degli originali, in data 02.02.2004;
- b. fornire alla Amministrazione Comunale l'assistenza tecnica, a titolo non oneroso, per le eventuali trasformazioni dei propri impianti per ricevere il teleriscaldamento;
- c. prefinanziare ed effettuare, se richieste dal Comune, le opere esecutive della trasformazione dei propri impianti compreso l'allacciamento alla rete principale con pagamento del relativo prezzo da parte del Comune medesimo in quote di ammortamento costanti su 5 (cinque) anni

Art. 6 - Occupazione del sottosuolo, di aree e di spazi pubblici

Il Comune si impegna, ove ne emerga la necessità, a imporre coattivamente servitù di attraversamento su proprietà private. Qualora nel periodo di vigenza di questa convenzione per il predetto scopo si rendessero necessari ulteriori interventi per ragioni tecniche, gli stessi dovranno essere preventivamente concordati tra le parti. La Concessionaria si obbliga a ripristinare il demanio stra-



dale, e qualsiasi altro spazio o pertinenza, manomesso per effetto della posa in opera e della manutenzione della rete di distribuzione, secondo le migliori modalità e criteri tecnici.

Art. 7 - Modalità di fornitura del calore all'utenza


Il calore dovrà essere fornito ad ogni Ente o persona, responsabile di amministrazione condominiale o proprietario, che lo richieda, alle condizioni e nei limiti stabiliti nella presente convenzione, nella misura richiesta e con i requisiti prescritti ed insistente sulle reti previste dal progetto approvato, purché con soluzioni tecniche ed economiche compatibili per il buon funzionamento dell'impianto di teleriscaldamento. Il Comune si riserva il diritto di vietare alla Concessionaria la fornitura del calore ad edifici costruiti in difformità alle norme urbanistiche. I rapporti intercorrenti fra la Concessionaria e l'utenza sono disciplinati dal "contratto", stipulato secondo lo schema "tipo" e dal "regolamento per la fornitura del calore all'utenza", che anche se non allegati, formano parte integrante della presente convenzione e che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare.

Art. 8 - Canone

A fronte della Concessione ottenuta, Amiata Energia pagherà al Comune un canone annuale di €. 1.000,00 da corrispondere entro il 31 gennaio di ogni anno. Il valore totale della Concessione è di €. 30.000,00 (trentamila).

Art. 9 - Tariffe

Le tariffe che la Concessionaria applicherà agli utenti, saranno quelle previste ed approvate dal Consiglio Comunale di Santa Fiora nella seduta del 16.05.2003 con Delibera n. 35 ed aggiornate con atto consiliare n. 8 del 31 gennaio 2006. Per l'ulteriore aggiornamento delle tariffe, l'atto ricognitivo



previsto, sarà inoltrato all'Ufficio Tecnico del Comune in concomitanza con gli adeguamenti annuali.

Art. 10 - Durata, effetti e scadenza della concessione

La presente concessione ha durata di 30 anni a decorrere dalla sua sottoscrizione. Le parti si danno atto che dal 1° gennaio 2005 è iniziato un periodo di prova del sistema di teleriscaldamento nell'ambito del quale periodo, sono già state effettuate o sono in procinto di essere compiute tutte le prove funzionali secondo il seguente cronoprogramma:

- a. esecuzione test funzionali centrale di scambio termico 01.01-15.02.05 (già eseguiti);
- b. esecuzione test funzionali centrale pompaggio 01.01-15.02.05 (già eseguiti);
- c. prosecuzione test sistemi regolazione centrale scambio, centrale pompaggio e sottostazioni di scambio (in corso di esecuzione);
- d. avviamento circolazione acqua calda nel circuito primario dal 15.02.05 per Bagnore (già eseguito);
- e. avviamento circolazione acqua calda nei circuiti secondari dal 20.02.05 per Bagnore (già eseguito);
- f. inizio alimentazione vettore energetico dell'utenza collegata, gradualmente (dal 15.02.05).

Da tale ultima data inizia a decorrere un periodo destinato alle attività prepedeutiche al completamento del collaudo ed avviamento del servizio a favore degli utenti nonché alle trasformazioni ed adeguamenti dei loro impianti. Esaurita la suindicata fase, è avviato il pubblico servizio a condizione di regime con decorrenza 15.3.2006. La scadenza della concessione viene convenuta


quindi al termine del 30° anno cioè il 30.09.2036. Alla scadenza della concessione tutti gli impianti di produzione e distribuzione del calore saranno dalla Concessionaria ritrasferiti al Comune nello stato in cui si troveranno ad un valore pari al valore di libro diminuito degli ammortamenti su di essi praticati e comunque al netto dei contributi pubblici ricevuti dalla Concessionaria. Entro la stessa scadenza quest'ultima provvederà a liquidare tutte le pendenze attive e passive relative al periodo antecedente la consegna degli impianti al Comune. Nell'eventualità di esecuzione di ulteriori lotti saranno stabilite tra Comune concedente e Concessionaria apposite pattuizioni in merito alla durata della gestione ed alla devoluzione degli impianti.

Art. 11 - Eventuale proroga della concessione

Ove alla scadenza della concessione il Comune non intendesse gestire direttamente il servizio, la Concessionaria avrà la facoltà di chiedere la proroga della concessione alle stesse condizioni per un periodo non inferiore ai 5 anni e così di seguito. Il Comune dodici mesi prima della stessa scadenza dovrà decidere in merito alla domanda di proroga dandone comunicazione alla Concessionaria.

Art. 12 - Manutenzione della struttura

Per tutto il periodo di durata della concessione, la Concessionaria dovrà eseguire a sua cura e a sue spese tutte le opere di manutenzione, siano esse di natura ordinaria che di natura straordinaria, necessarie per assicurare l'ottimale funzionamento del servizio di teleriscaldamento, provvedendo, ove ciò si rendesse necessario, al completo rinnovo degli impianti o di parte di essi, in modo da consegnare al Comune, al termine del rapporto, la struttura stessa in ottime condizioni di conservazione e di funzionamento, fatto salvo il normale stato



d'uso. Nel corso dell'ultimo anno di durata della concessione le parti, in contraddittorio tra loro, accerteranno quali lavori di manutenzione, sia ordinaria sia straordinaria, e quali rinnovi, parziali o totali degli impianti, siano necessari per riportare la struttura alle condizioni ottimali d'esercizio. Gli oneri per l'esecuzione di tali interventi saranno a carico della Concessionaria.

Art. 13 - Penali - Carta dei Servizi

Salvo cause di forza maggiore, la Concessionaria sarà tenuta a corrispondere al Comune, nel caso di ritardato avvio della erogazione del servizio pubblico a regime a favore degli utenti di Bagnore e Santa Fiora, la somma di € 2.000,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla decorrenza di cui all'art. 10 (15 marzo 2006). Per ogni altro disservizio che venisse contestato dal "Comune", la "Concessionaria", sarà tenuta a corrispondere al "Comune" la somma di € 150,00. La Concessionaria si impegna altresì a proporre al Comune la Carta dei Servizi che dovrà prevedere, per eventuali disservizi agli utenti, le azioni correttive e, nel caso di danni economici, le modalità di risarcimento. Tale Carta dei Servizi dovrà essere operativa per la data di cui sopra.

Art. 14 - Garanzia

La Concessionaria si impegna a prestare fideiussione assicurativa a favore del Comune di € 750.000,00 (euro settecentocinquantamila) finalizzata ad assicurare l'esatta e puntuale esecuzione delle opere accessorie dell'intervento, la corretta gestione del servizio di cui trattasi, la continuità dello stesso, la manutenzione degli impianti (in linea con quanto previsto dai patti parasociali sottoscritti con il Comune negli "Obblighi dei Soci Privati"). La garanzia in questione, escutibile dal Comune a prima richiesta, non potrà avere durata inferiore a quella della presente convenzione e dovrà essere prestata contestualmente

alla restituzione della corrispondente fidejussione assicurativa rilasciata a favore del Comune dai soci privati secondo quanto previsto dall'art. 2 comma c) dei patti parasociali sottoscritti con il Comune.

Art. 15 - Cause di forza maggiore


Saranno ritenuti causa di forza maggiore a titolo esemplificativo:

- guerra, invasioni, guerra civile, rivoluzioni, sommosse;
- scioperi, atti e manovre di scioperanti, perturbazioni e conflitti tra lavoratori, purché attinenti direttamente l'organizzazione della Concessionaria e dei fornitori principali;
- indisponibilità delle fonti energetiche utilizzate dal sistema di produzione del teleriscaldamento o erogazione delle stesse in modo difforme da quella relativa alla normalità di funzionamento dell'impianto progettato e fornite da ENEL Produzione S.p.A., o dalla sua eventuale dante causa;
- espropriazioni, confische o distruzioni ordinate da autorità governative, civili o militari, sequestro di proprietà non imputabili alla Concessionaria;
- catastrofi naturali;
- incendi ed inondazioni;
- gravi incidenti a mezzi e vie di trasporto, quando non siano imputabili a negligenza della Concessionaria;
- condizioni climatiche particolarmente avverse, ritrovamenti archeologici, eventuali bonifiche del terreno.

Resta inteso che non sono compresi tra tali eventi i ritardi imputabili ai subfornitori non precedentemente menzionati e le difficoltà economiche e tecniche sopravvenute negli approvvigionamenti.

Art. 16 - Cessione dei proventi di utenza

Handwritten signatures and initials:
- A large signature on the right side of the page.
- The name "Samuele" written vertically on the right side of the page.



Nell'ambito del reperimento dei mezzi finanziari occorrenti alla Concessionaria per la realizzazione delle opere e la dazione dei servizi previsti nella presente Convenzione, la Concessionaria potrà cedere a terzi (Istituti o Enti finanziatori) i proventi derivanti dalle utenze (comprese quelle pubbliche) e potrà delegare agli stessi l'incasso delle medesime.

Art. 17 - Modifiche ed integrazioni

Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente convenzione potranno avvenire solo per iscritto.

Art. 18 - Clausola compromissoria

Eventuali controversie relative all'interpretazione, esecuzione e risoluzione di questo atto, che dovessero insorgere tra il Comune di Santa Fiora e la società Concessionaria, saranno deferite al giudizio di un collegio arbitrale che deciderà ritualmente e secondo diritto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 806 e seguenti c.p.c.. Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre arbitri, di cui uno nominato da ciascuna delle parti ed il Presidente nominato di comune accordo dagli altri arbitri. La parte che voglia adire il Collegio Arbitrale dovrà provvedere a notificare all'altra parte il nominativo dell'arbitro che intende designare. Nei successivi venti giorni l'altra parte dovrà, a sua volta, provvedere a notificare alla prima il nominativo del proprio arbitro. In difetto l'altra parte potrà chiederne la nomina al Presidente del Tribunale di Grosseto. I due così designati provvederanno, quindi, d'accordo tra loro, alla nomina di un terzo arbitro. In difetto di accordo, quest'ultimo arbitro verrà nominato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Grosseto. Ciascuna delle parti provvederà, nel termine di venti giorni del verificarsi dell'evento, alla sostituzione dell'arbitro da sé nominato, che deceda o rinunci all'incarico. In

[Handwritten signatures and initials]

difetto, scaduto il termine di cui sopra, l'arbitro mancante sarà nominato, su richiesta degli altri due arbitri, dal Presidente del Tribunale di Grosseto, che pure provvederà, in carenza di accordo tra le parti, alla sostituzione del Presidente del Collegio Arbitrale, che eventualmente cessi, per qualsivoglia causa, dalle sue funzioni. Il lodo dovrà essere pronunciato entro 180 giorni dalla composizione del Collegio Arbitrale. Detto termine resterà comunque sospeso nel periodo feriale (1 agosto - 15 settembre), nonché in caso di assunzione di mezzi istruttori, di interrogatorio libero delle parti, di consulenza tecnica, dalla data del provvedimento di ammissione fino all'espletamento dei mezzi di prova, dell'interrogatorio, della consulenza. Gli arbitri potranno regolare lo svolgimento del giudizio nel modo ritenuto più opportuno, ai sensi dell'art. 816 terzo comma c.p.c.. Il giudizio del Collegio sarà inappellabile. Il collegio arbitrale avrà sede in Grosseto, con anticipo degli oneri solidalmente a carico delle parti e deciderà secondo equità con lodo inappellabile.

Art. 19 - Spese contrattuali

Tasse e imposte relative alla presente convenzione sono a carico della Concessionaria. Le parti dichiarano che le tariffe, determinate secondo quanto previsto dal Regolamento di utenza approvato dalla Amministrazione Comunale ed aggiornate così come previsto dallo stesso ed indicate al precedente Art. 8, sono sottoposte ad IVA, per l'aliquota vigente in relazione al tipo di servizio reso. Ai fini fiscali quindi richiedono la registrazione a tassa fissa, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.10.1972 n. 634, perché trattasi di concessione amministrativa di pubblico servizio. Si richiedono altresì, in quanto applicabili, le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 74 della legge 22.10.1971 n. 865 e dell'articolo 32, comma 2, del D.P.R. 29.9.1973 n. 601.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Il comparenti dispensano espressamente me Ufficiale rogante dal dare lettura degli inserti allegati e/o qui richiamati, dichiarandosi già pienamente edotti degli stessi. Il presente atto consta di numero 14 fogli di carta legale scritto per intero facciate e fin qui della presente.

P. AMIATA ENERGIA S.P.A.

P. IL COMUNE

PRESIDENTE

IL RESPONSABILE

- Ing. Giovanni Rivolta -

DELL'UFFICIO TECNICO

- Geom. Maurizio Onofri -

IL SEGRETARIO COMUNALE

Venturini D.ssa Daniela

Daniela Venturini